

Tavola X
REGOLAMENTO DI ARBITRATO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

in vigore dal 1° gennaio 1998

Tariffe effettive a partire dal 1° luglio 2003

Camera di Commercio Internazionale

38 cours Albert 1er

75008 Paris - Francia

Telefono +33 1 49 53 28 28

Telefax +33 1 49 53 29 33

Il Regolamento di Arbitrato della CCI è stato tradotto in numerose lingue. In ogni caso, solo le versioni inglese e francese si devono considerare ufficiali.

Questa traduzione è stata cortesemente fornita da CCI-Italia e messa a punto grazie alla gentile collaborazione dell'Ufficio Pubblicazioni della Corte Internazionale di Arbitrato della CCI.

© **Camera di Commercio Internazionale (ICC)**

1999, 2003

Tutti i diritti riservati

N. ICC pubblicazione 808

Data di pubblicazione: ottobre 2003

PREFAZIONE

Nel corso dell'ultimo quarto del ventesimo secolo, l'arbitrato commerciale internazionale è divenuto, nel mondo intero, il normale strumento di risoluzione delle controversie commerciali internazionali. Le leggi nazionali sull'arbitrato sono state modernizzate in tutti i continenti. Convenzioni internazionali in materia di arbitrato sono state sottoscritte o adottate con straordinario successo. L'arbitrato ha fatto il suo ingresso fra le discipline insegnate in un gran numero di facoltà di giurisprudenza. Con la graduale soppressione delle barriere politiche e commerciali e con la rapida globalizzazione dell'economia mondiale, gli organismi di arbitrato si sono confrontati con nuove sfide per rispondere all'accresciuta richiesta delle parti di certezza del diritto, di maggiore rapidità e flessibilità della procedura, nonché di imparzialità ed efficacia nella risoluzione delle controversie internazionali.

Dalla creazione della Corte Internazionale di Arbitrato nel 1923, l'arbitrato CCI è stato costantemente arricchito dall'esperienza maturata dalla Corte Internazionale di Arbitrato nell'amministrazione di oltre 12.500 casi che coinvolgono ormai, ogni anno, parti ed arbitri originari da più di 100 paesi e provenienti da contesti legali, economico-culturali e linguistici diversi.

Il presente Regolamento di Arbitrato della CCI, in vigore dal 1° gennaio 1998, costituisce la prima importante revisione del Regolamento in più

di 20 anni. Essa è frutto di un intenso processo di consultazione svolto a livello mondiale. Le modificazioni apportate hanno lo scopo di ridurre i ritardi e le ambiguità e di colmare alcune lacune, prendendo in considerazione l'evoluzione della pratica dell'arbitrato. Le caratteristiche fondamentali del sistema di arbitrato della CCI non sono tuttavia state alterate, in particolare con riferimento sia alla loro universalità e flessibilità sia al ruolo centrale della Corte Internazionale di arbitrato nell'amministrazione dei procedimenti arbitrali. Ogni arbitrato CCI è condotto da un tribunale arbitrale che deve esaminare gli elementi del caso e rendere un lodo finale. Ogni anno si svolgono arbitrati CCI in circa 40 paesi, in varie lingue e con arbitri di circa 60 diverse nazionalità. L'attività di questi tribunali è controllata dalla Corte Internazionale di Arbitrato, che si riunisce ogni settimana durante tutto l'anno. La Corte Internazionale di Arbitrato, attualmente composta da 112 membri provenienti da 75 paesi, ha la funzione di organizzare e di amministrare gli arbitrati che si svolgono ai sensi del Regolamento di arbitrato della CCI. La Corte deve essere continuamente attenta ai cambiamenti che intervengono nel diritto e nella pratica dell'arbitrato in tutto il mondo e deve adattare il suo metodo di lavoro alle esigenze delle parti e degli arbitri. Per la gestione corrente dei casi, in diverse lingue, la Corte Internazionale di Arbitrato è affiancata da un Segretariato, la cui sede si trova presso la Camera di Commercio Internazionale a Parigi. Benché il Regolamento di arbitrato della CCI sia stato concepito specialmente per arbitrati inseriti in un contesto internazionale, è possibile comunque farvi ricorso anche per casi non internazionali.

Questa revisione della traduzione italiana del Regolamento di Arbitrato della CCI ha portato ad un esiguo numero di correzioni al testo precedentemente pubblicato, per ragioni di coerenza con le versioni ufficiali del Regolamento in inglese e francese. Inoltre, l'articolo 2(8) dell'Appendice III è stato modificato per riflettere la sostituzione del Regolamento di Conciliazione Facoltativa della CCI con il Regolamento ADR della CCI. La precedente tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro è stata sostituita da quella in vigore dal 1° luglio 2003.
ottobre 2003

REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Corte Internazionale di Arbitrato

1

La Corte Internazionale di Arbitrato (la "Corte") della Camera di Commercio Internazionale (la "CCI") è l'organismo d'arbitrato istituito

presso la CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell'Appendice I. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio Mondiale della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento"). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.

2

La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l'applicazione del presente Regolamento. Essa statuisce il proprio Regolamento interno (Appendice II).

3

Il Presidente della Corte – oppure, in sua assenza o altrimenti su sua richiesta, uno dei Vice Presidenti – può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informarne la stessa alla prima riunione successiva.

4

La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il potere di adottare determinate decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5

Il Segretariato della Corte (il "Segretariato") sotto la direzione del suo Segretario Generale (il "Segretario Generale") ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2

Definizioni

Nel presente Regolamento:

- i) "tribunale arbitrale" indica uno o più arbitri;
- ii) "attore" indica uno o più attori; "convenuto" indica uno o più convenuti;
- iii) "lodo" indica, *inter alia*, un lodo interlocutorio parziale o finale.

Articolo 3

Notifiche o comunicazioni scritte; termini

1

Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.

2

Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all'ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo rappresentante, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell'avvenuta trasmissione.

3

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

4

I termini prescritti dal presente Regolamento cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 4

Domanda di arbitrato

1

Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la "domanda") al Segretariato, che notifica all'attore e al convenuto l'avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.

2

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio del procedimento arbitrale.

3

La domanda contiene in particolare:

- a) denominazione completa, qualificazione e indirizzo di ciascuna parte;
- b) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
- c) l'illustrazione delle pretese e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare;

- d) gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;
- e) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, nonché la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- f) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

4

L'attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato dall'articolo 3(1) e versa l'anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all'Appendice III, 1(1) (anticipo sulle spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l'attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all'attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell'attore di riproporre successivamente la propria domanda.

5

Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell'anticipo suddetto.

6

Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l'atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell'articolo 19.

Articolo 5

Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale

1

Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette una risposta (la "risposta") che contiene in particolare:

- a) la propria denominazione completa, qualificazione e indirizzo;
- b) le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;
- c) la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;
- d) osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell'attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

2

Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9 e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.

3

La risposta viene fornita al Segretariato nel numero di esemplari indicato nell'articolo 3(1).

4

Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal Segretariato all'attore.

5

Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata insieme alla risposta e contiene:

- a) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;
- b) l'illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare.

6

L'attore trasmette la replica alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicatagli dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

Articolo 6

Effetti della convenzione arbitrale

1

Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.

2

Se il convenuto non trasmette la risposta, ai sensi dell'articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, che l'arbitrato proceda se, *prima facie*, essa considera possibile l'esistenza di una convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. Se la Corte non perviene a tale conclusione, sarà data comunicazione alle parti che l'arbitrato non può aver luogo. In tal caso, ciascuna parte conserva il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.

3

Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o tale astensione.

4

Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 7

Disposizioni generali

1

Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

2

Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e informa per iscritto il Segretariato dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.

3

L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verificano nel corso dell'arbitrato.

4

Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione e alla sostituzione di un arbitro sono definitive e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.

5

Accettando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.

6

Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8

Numero degli arbitri

1

Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.

2

Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga

che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall'attore.

3

Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.

4

Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

Articolo 9

Nomina e conferma degli arbitri

1

La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 9(2).

2

Il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il Segretario Generale ritiene che il co-arbitro, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.

3

Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato

Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.

4

Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.

5

L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.

6

Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha omesso di provvedervi, essa procede alla nomina su proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretariato informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

Articolo 10

Pluralità di parti

1

Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9.

2

In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 11

Ricusa degli arbitri

1

La ricusa di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui deb-

bono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.

2

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricusante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.

3

La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sul merito dell'accogliibilità della ricusazione dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

Articolo 12

Sostituzione degli arbitri

1

La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricusazione e dimissioni accolte dalla Corte, nonché su richiesta di tutte le parti.

2

La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa accerti che egli è impedito *de iure* o *de facto* dall'adempiere l'incarico, ovvero non l'adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.

3

Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l'articolo 12(2), essa decide in merito dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

4

In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.

5

Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12(1) e 12(2), la Corte, anziché sostituire l'ar-

bitro, può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13

Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo sia stato costituito ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariato siano stati versati.

Articolo 14

Luogo dell'arbitrato

1

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.

2

Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.

3

Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

Articolo 15

Regole del procedimento

1

La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.

2

In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.

Articolo 16

Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.

Articolo 17

Regole di diritto applicabili

1

Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di tale

accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie.

2

In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

3

Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo se le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

Articolo 18

Atto di missione; calendario del procedimento

1

Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) denominazione e qualificazione delle parti;
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;
- d) a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l'indicazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo degli arbitri;
- f) il luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere *ex aequo et bono*.

2

L'atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

3

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, esso viene sottomesso alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18(2), o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.

4

Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello

svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

Articolo 19

Nuove domande

Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

Articolo 20

Istruzione della causa

1

Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.

2

Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione.

3

Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.

4

Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.

5

In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.

6

Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un'udienza.

7

Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.

Articolo 21

Udienze

1

Quando deve svolgersi un'udienza, il tribunale arbitrale, dando un con-

gruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati.

2

Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l'udienza abbia corso.

3

Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

4

Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 22

Chiusura dell'istruttoria

1

Quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.

2

Dopo la chiusura dell'istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.

Articolo 23

Misure cautelari e provvisorie

1

Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.

2

Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale

titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.

LODI

Articolo 24

Termine per l'emanazione del lodo

1

Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, del tribunale arbitrale o delle parti, dell'atto di missione o, in caso di applicazione dell'articolo 18(3), dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte.

2

La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

Articolo 25

Pronuncia del lodo

1

In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

2

Il lodo deve essere motivato.

3

Il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato alla data in esso indicata.

Articolo 26

Lodo su accordo delle parti

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

Articolo 27

Esame del lodo da parte della Corte

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Articolo 28

Notifica, deposito ed esecutività del lodo

1

Il Segretariato notifica alle parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.

2

Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.

3

A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.

4

Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.

5

Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

6

Il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 29

Correzione ed interpretazione del lodo

1

Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.

2

Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29(1), o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall'articolo 3(1). Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.

3

La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un *addendum* e costituisce parte del lodo. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.

SPESE DI ARBITRATO

Articolo 30

Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato

1

Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, il Segretario Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione.

2

Appena possibile, la Corte fissa l'anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell'arbitrato. Nel caso in cui, oltre alle domande principali, siano proposte domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per le domande principali e le domande riconvenzionali.

3

L'anticipo per le spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell'articolo 30(1) sarà considerato come un parziale pagamento dell'anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell'intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell'articolo 30(2), ciascuna parte deve versare l'anticipo relativo alla propria domanda.

4

In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine, non inferiore a 15 giorni, all'inutile decorso del quale le relative domande principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un successivo procedimento.

5

Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell'anticipo a copertura delle

spese dell'arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

Articolo 31

Decisione sulle spese dell'arbitrato

1

Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché, in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all'arbitrato.

2

Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere decisioni circa spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.

3

Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti.

VARIE

Articolo 32

Modifica dei termini

1

Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dello stesso tribunale arbitrale.

2

La Corte può prorogare, d'ufficio, i termini modificati ai sensi dell'articolo 32(1), se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale o la Corte possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.

Articolo 33

Rinuncia ad eccepire

Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque

prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.

Articolo 34

Esclusione della responsabilità

Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali della CCI sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.

Articolo 35

Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

APPENDICE I STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1

Funzione

1

Scopo della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

2

Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.

3

I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

Articolo 2

Composizione della Corte

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente denominati "membri"). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato ("Segretariato della Corte").

Articolo 3

Nomina

1

Il Presidente è eletto dal Consiglio Mondiale della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.

2

Il Consiglio Mondiale della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei membri della stessa.

3

I membri della Corte sono nominati dal Consiglio Mondiale della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.

4

Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio Mondiale può nominare dei membri supplenti.

5

I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Mondiale nomina il suo successore per il restante periodo.

Articolo 4

Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

Articolo 5

Comitati

La Corte può istituire uno o più comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

Articolo 6

Riservatezza

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte ed al Segretariato.

Articolo 7

Modificazioni del Regolamento di Arbitrato

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio Mondiale della CCI per l'approvazione.

APPENDICE II
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE INTERNAZIONALE
DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1

Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato

1

Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri ed al personale del Segretariato.

2

Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

3

I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni.

4

Il Presidente, o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

6

Relativamente a tutti gli arbitrati sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato.

7

Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere distrutta, a meno che una parte o un arbitro chiedo per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali documenti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

Articolo 2

Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI

1

Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

2

I Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo conferma.

3

Qualora il Presidente, un Vice-Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

4

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

5

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

Articolo 3

Relazioni tra i membri della Corte ed i Comitati Nazionali della CCI

1

I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio Mondiale della CCI.

2

Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei Comitati Nazionali, rispetto ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati Nazionali.

Articolo 4

Comitato ristretto della Corte

1

In conformità delle disposizioni dell'articolo 1(4) del Regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto (Appendice I), la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.

2

Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.

3

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo la Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.

4

Il Comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.

5

(a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.

(b) Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.

(c) Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.

(d) Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

Articolo 5

Segretariato della Corte

1

Il Segretario Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri, di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9(2), 28(2) e 30(1) del Regolamento.

2

Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

Articolo 6

Esame dei lodi arbitrali

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.

APPENDICE III
DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ONORARI DELL'ARBITRO

Articolo 1

Anticipo sulle spese

1

Ogni richiesta di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo di \$ USA 2500 sui diritti amministrativi. Tale versamento non è ripetibile ed è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi che gravano sulla parte attrice.

2

L'anticipo provvisorio sulle spese, fissato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 30(1) del Regolamento, non deve di norma eccedere la cifra ottenuta sommando insieme i diritti amministrativi ed il minimo degli onorari dell'arbitro (come indicati nella tariffa seguente) calcolati sul valore della pretesa contenuta nella domanda, nonché le prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se tale valore non è quantificato, l'anticipo provvisorio viene fissato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento effettuato dalla parte attrice sarà accreditato alla quota di sua spettanza dell'anticipo sulle spese fissato dalla Corte.

3

In generale, dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte e la determinazione del calendario del procedimento, il tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 30(4), procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali per le quali è stato integralmente versato l'anticipo sulle spese.

4

L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte, ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, comprende gli onorari dell'arbitro o degli arbitri (d'ora in poi "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro e i diritti amministrativi.

5

Ciascuna parte versa in contanti la propria quota dell'anticipo. Tuttavia, se la propria quota eccede una certa somma fissata di tanto in tanto dalla Corte, la parte può presentare una garanzia bancaria a copertura di tale importo aggiuntivo.

6

Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo può, ai sensi dell'articolo 30(3) del Regolamento, versare la quota dovuta e non corrisposta dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria.

7

Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, il Segretariato invita ciascuna parte a corrispondere l'anticipo relativo alla propria domanda.

8

Quando, nel determinare anticipi separati, quello fissato per la domanda dell'una o dell'altra parte eccede la metà dell'anticipo complessivamente determinato in precedenza (sulla base delle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto di separati anticipi), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura di tale eccedenza. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà di tale incremento deve essere versato in contanti.

9

Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili alle garanzie bancarie che le parti possono presentare in conformità delle disposizioni precedenti.

10

Ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, l'anticipo può essere ricalcolato in qualunque momento durante il procedimento, in particolare per tenere conto delle variazioni del valore della controversia, dei cambiamenti circa la previsione delle spese dell'arbitro, o delle difficoltà e complessità emerse nello svolgimento del procedimento.

11

Prima che una perizia disposta dal tribunale arbitrale possa iniziare, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo di importo sufficiente a coprire le prevedibili spese ed onorari dell'esperto, secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale ha l'onere di assicurare il versamento dell'importo di tali prevedibili spese ed onorari ad opera delle parti.

Articolo 2

Spese ed onorari

1

Salve le disposizioni dell'articolo 31(2) del Regolamento, la Corte fissa gli onorari dell'arbitro secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione.

2

Nello stabilire gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene in considerazione la diligenza dell'arbitro, il tempo impiegato, la rapidità della procedura e la complessità della controversia per arrivare ad una somma che rientri nei limiti tariffari previsti o, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 31(2) del Regolamento, ad una somma superiore o inferiore a tali limiti.

3

Quando un caso è sottoposto ad una pluralità di arbitri, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma complessiva per gli onorari, di norma entro il limite del triplo di quella prevista per un solo arbitro.

4

Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte, secondo quanto previsto dal Regolamento. Separati accordi tra le parti e l'arbitro in ordine agli onorari sono contrari al Regolamento.

5

La Corte determina i diritti amministrativi di ogni arbitrato secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione. In circostanze eccezionali, la Corte può fissare i diritti amministrativi in misura superiore o inferiore rispetto a quanto risulta dall'applicazione della tariffa, a condizione che tali diritti non eccedano di norma il tetto massimo della tariffa. Inoltre, la Corte può richiedere il pagamento di diritti amministrativi supplementari per mantenere in sospeso un arbitrato, a richiesta delle parti o di una di esse, in assenza di obiezioni dell'altra.

6

Se un arbitrato si conclude prima della deliberazione del lodo finale, la Corte fissa le spese dell'arbitrato a sua discrezione, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.

7

In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 29(2) del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura di onorari e spese aggiuntivi del tribunale arbitrale e subordinare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al preventivo versamento in contanti dell'intero anticipo alla CCI. La Corte fissa a sua discrezione l'eventuale onorario dell'arbitro quando ne approva la decisione.

8

Quando un arbitrato è preceduto da un tentativo di risoluzione amichevole in conformità del Regolamento ADR della CCI, la metà dei diritti amministrativi pagati per tale procedimento di ADR è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi dell'arbitro.

9

Le somme corrisposte all'arbitro non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario dell'arbitro. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

Articolo 3

Nomina degli arbitri

1

Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al versamento di \$ USA 2500. Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla CCI e non viene restituito.

2

Detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro, quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

Articolo 4

Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro

1

La tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro esposta di seguito entra in vigore il 1° luglio 2003, con riferimento a tutti gli arbitrati cominciati in tale data o successivamente alla stessa, a prescindere dalla versione del Regolamento applicabile all'arbitrato.

2

Per calcolare l'importo dei diritti amministrativi e gli onorari dell'arbitro, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere sommate. Tuttavia, quando il valore della controversia sia superiore a \$ USA 80 milioni, una somma fissa di \$ USA 88 800 costituirà la totalità dei diritti amministrativi.

A. DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della controversia (in dollari USA)	Diritti amministrativi (*)
fino a 50 000	\$ 2 500
da 50 001 a 100 000	3.50%
da 100 001 a 500 000	1.70%
da 500 001 a 1 000 000	1.15%
da 1 000 001 a 2 000 000	0.70%
da 2 000 001 a 5 000 000	0.30%
da 5 000 001 a 10 000 000	0.20%
da 10 000 001 a 50 000 000	0.07%
da 50 000 001 a 80 000 000	0.06%
oltre 80 000 000	\$ 88 800

(*) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica i diritti amministrativi in dollari USA che risultano dalla corretta esecuzione dei calcoli.

B. ONORARI DI UN ARBITRO

Valore della controversia (in dollari USA)	Onorari (**)	
	minimo	massimo
fino a 50 000	\$ 2 500	17.00%
da 50 001 a 100 000	2.00%	11.00%
da 100 001 a 500 000	1.00%	5.50%
da 500 001 a 1 000 000	0.75%	3.50%
da 1 000 001 a 2 000 000	0.50%	2.75%
da 2 000 001 a 5 000 000	0.25%	1.12%
da 5 000 001 a 10 000 000	0.10%	0.616%
da 10 000 001 a 50 000 000	0.05%	0.193%
da 50 000 001 a 80 000 000	0.03%	0.136%
da 80 000 001 a 100 000 000	0.02%	0.112%
oltre 100 000 000	0.01%	0.056%

(**) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica la scala degli onorari che risulta dalla corretta esecuzione dei calcoli.

VALORE DELLA CONTROVERSIA (in dollari USA)	A. DIRITTI AMMINISTRATIVI (*) (in dollari USA)	B. ONORARI DI UN ARBITRO (**) (in dollari USA)	Minimo	Massimo
fino a 50 000	2 500	2 500	2 500	17.00% del valore della lite
da 50 001 a 100 000	2 500+ 3.50% sul di più di 50 000	2 500 + 2.00% sul di più di 50 000	2 500 + 2.00% sul di più di 50 000	8 500 + 11.00% sul di più di 50 000
da 100 001 a 500 000	4 250 + 1.70% sul di più di 100 000	3 500 + 1.00% sul di più di 100 000	3 500 + 1.00% sul di più di 100 000	14 000 + 5.50% sul di più di 100 000
da 500 001 a 1 000 000	11 050 + 1.15% sul di più di 500 000	7 500 + 0.75% sul di più di 500 000	7 500 + 0.75% sul di più di 500 000	36 000 + 3.50% sul di più di 500 000
da 1 000 001 a 2 000 000	16 800 + 0.70% sul di più di 1 000 000	11 250 + 0.50% sul di più di 1 000 000	11 250 + 0.50% sul di più di 1 000 000	53 500 + 2.75% sul di più di 1 000 000
da 2 000 001 a 5 000 000	23 800 + 0.30% sul di più di 2 000 000	16 250 + 0.25% sul di più di 2 000 000	16 250 + 0.25% sul di più di 2 000 000	81 000 + 1.12% sul di più di 2 000 000
da 5 000 001 a 10 000 000	32 800 + 0.20% sul di più di 5 000 000	23 750 + 0.10% sul di più di 5 000 000	23 750 + 0.10% sul di più di 5 000 000	114 600+ 0.616% sul di più di 5 000 000
da 10 000 001 a 50 000 000	42 800 + 0.07% sul di più di 10 000 000	28 750 + 0.05% sul di più di 10 000 000	28 750 + 0.05% sul di più di 10 000 000	145 400+ 0.193% sul di più di 10 000 000
da 50 000 001 a 80 000 000	70 800 + 0.06% sul di più di 50 000 000	48 750 + 0.03% sul di più di 50 000 000	48 750 + 0.03% sul di più di 50 000 000	222 600+ 0.136% sul di più di 50 000 000
da 80 000 001 a 100 000 000	88 800	57 750 + 0.02% sul di più di 80 000 000	57 750 + 0.02% sul di più di 80 000 000	263 400+ 0.112% sul di più di 80 000 000
oltre 100 000 000	88 800	61 750 + 0.01% sul di più di 100 000 000	61 750 + 0.01% sul di più di 100 000 000	285 800+ 0.056% sul di più di 100 000 000

(*)(**) vedi pagina precedente